

Fondazione “Ugo Bordini”

Modello di organizzazione e gestione

Versione 7/3/2008

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FONDAZIONE UGO BORDONI

INDICE GENERALE

PARTE GENERALE

PREMESSA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	Pag. 5
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	“ 5
L'adozione del Modello di Organizzazione e gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	“ 6
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE UGO BORDONI	“ 7
Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	“ 8
Funzione del Modello	“ 9
Struttura del Modello: Parte generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	“ 10
Approvazione del Modello e suo recepimento	“ 11
Modifiche ed integrazioni del Modello	“ 11
Linee Guida	“ 11
3. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	“ 12
Identificazione dell'Organismo di vigilanza	“ 12
Funzioni dell' Organismo di vigilanza	“ 13
Reporting dell'Organismo di vigilanza nei confronti degli organi dell'Ente e flusso di informazioni	“ 14
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	“ 15
4. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA	“ 16
Selezione del Personale	“ 16
Formazione del Personale	“ 16
Informativa a collaboratori esterni	“ 16
5. SISTEMA DISCIPLINARE	“ 16
Principi generali	“ 16
Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	“ 17
Ambito di applicazione	“ 18

Sanzioni	“ 18
5.4.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	“ 18
5.4.2 Sanzioni per i dirigenti	“ 18
5.4.3 Misure nei confronti di collaboratori esterni e consulenti	“ 19
6. VERIFICHE PERIODICHE	“ 19
7. MODELLO E CODICE ETICO	“ 19
7.1 Rapporti tra Modello e Codice etico	“ 19
PARTE SPECIALE “A”	“ 20
A. 8. INTRODUZIONE. REATI CONTRO LA PUBBLICA “AMMINISTRAZIONE	“ 20
A. 8.1. Individuazione dei processi a rischio	“ 22
A. 8.2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	“ 26
A.8.2.1. I principi generali del sistema organizzativo	“ 26
A.8.2.2. Il sistema di deleghe e procure	“ 26
A.8.2.3. Principi di comportamento	“ 27
A.8.3. Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale	“ 29
A.8.3.1. Singole operazioni a rischio: nomina del responsabile interno e scheda di evidenza	“ 29
A.8.4. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	“ 29
PARTE SPECIALE “B”	“ 30
B. 9. REATI SOCIETARI	“ 30
B. 9.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)	“ 30
B.9.1.1. Falsità in comunicazioni, e relazioni	“ 31
B.9.1.2. Illecita influenza sull’Assemblea	“ 31
B.9.2. Aree di attività a rischio	“ 32
B.9.3. Destinatari della Parte Speciale: principi generali di	

comportamento e di attuazione	“ 32
B.9.4. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	“ 34
PARTE SPECIALE “C”	“ 35
C. 10. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	“ 35
C. 10.1. Le tipologie dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	“ 35
C.10.1.1. Omicidio Colposo	“ 35
C.10.1.2. Lesioni colposo gravi o gravissime	“ 35
C. 10.2. Potenziali aree di attività a rischio	“ 36
C. 10.3. Destinatari della Parte Speciale “C”	“ 36
C. 10.4. Principi di comportamento	“ 38
C. 10.5. Principi e elementi applicativi del modello	“ 39
C.10.5.1 Nomina e compiti del responsabile interno	“ 39
C.10.5.2. Flussi informativi	“ 39
C.10.5.3. Istruzioni e verifiche dell’Organo di Vigilanza	“ 40
PARTE SPECIALE “D”	“ 40
D. 11. REATI TRANSNAZIONALI	“ 40
D. 11.1. La legge 16 marzo 2006 n. 146	“ 40
D.11.1.1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente	“ 42
D. 11.2. Funzione della parte speciale “D”	“ 49
D. 11.3. Processi sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati trasnazionali	“ 49

D. 11.4. Regole generali	“ 50
D. 11.5. Principi di comportamento in riferimento ad attività Transnazionali	“ 50
D.11.5.1. Nella gestione delle transazioni finanziarie	“ 51
D.11.5.2. Nella gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	“ 51
D.11.5.3. Nella gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato	“ 51
D. 11.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	“ 52

PREMESSA

Il presente documento si prefigge di individuare le linee guida utilizzabili per la costruzione dello specifico “Modello di organizzazione, gestione e controllo” della Fondazione Ugo Bordoni ai sensi del D.Lgs. 231/01..

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Con il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre n. 300 (di seguito il Decreto), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare, alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti, che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:

- persone fisiche che rivestono posizioni “cd. Apicali” (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);

- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

b) la tipologia di reati prevista,

- che riguarda, in particolare, quelli contro la Pubblica Amministrazione e, in specie:
 1. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
 2. truffa in danno dello Stato e/o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
 3. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 4. frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.),
 5. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 6. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 7. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 8. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 9. concussione (art. 317 c.p.);
 10. malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

1.2 L'adozione del Modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE UGO BORDONI

La Fondazione Ugo Bordoni (di seguito Fondazione o FUB), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle sue attività a tutela dell'immagine e della posizione propria, del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto legislativo 231/01 (di seguito denominato il Modello).

Il Modello è sottoposto ad un ciclo continuo di verifica e miglioramento per meglio adeguarsi alla natura stessa della Fondazione. Parte integrante del Modello è, inoltre, la Deliberazione del CdA della Fondazione del 13 giugno 2007 (Allegato A) di un "Chinese Wall" per lo svolgimento di specifiche attività di studio conferiti da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni e da altri enti ed organismi di diritto pubblico che richiedano, per espressa previsione contrattuale, ovvero per la particolare

natura dell'incarico, specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità ed impongano la separazione tra le funzioni gestionali affidate al Consiglio di Amministrazione della FUB e le attività di studi e ricerca.

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Tale iniziativa, che fa seguito alla emanazione nell'ambito della Fondazione, del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello stesso come facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la FUB con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento per meglio rispondere alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

Sotto questo profilo, il Modello integra gli strumenti di controllo ed organizzativi già operanti:

- Codice etico approvato dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 26.02.2007 e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.11.2007;
- Sistema dei poteri che dal Consiglio d'amministrazione consente di spostarsi verso il Presidente e il Direttore Generale, per il funzionamento della Fondazione. Il Sistema consente, inoltre, di realizzare la coincidenza tra organizzazione formale e organizzazione sostanziale.

Il **Sistema dei Poteri** è articolato in:

- attribuzioni di poteri statutari per i dirigenti, definendone altresì le competenze;
- attribuzioni di competenze, con provvedimenti interni di natura organizzativa o di carattere generale;
- procure (notarili per poteri esterni), peraltro solo raramente, rilasciate per legittimare, nei confronti di Terzi, i responsabili della Fondazione delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente la Fondazione.
- **Ordini di servizio** che, opportunamente protocollati, costituiscono l'asse portante dell'organizzazione operativa della Fondazione. Con essi si ottimizzano le competenze delle singole unità organizzative alle esigenze di un'ordinata ed efficiente gestione delle attività, nel rispetto delle linee guida impartite dal Vertice.

L'ordine di Servizio individua l'Unità organizzativa interessata e il Responsabile e ne definisce/modifica i compiti, responsabilità e poteri interni.

- **Struttura Organizzativa:** è la rappresentazione grafica delle diverse Unità in cui si articola la Fondazione, la loro collocazione gerarchico-funzionale con l'indicazione del nome dei relativi Responsabili;

- **Disposizioni Organizzative** che regolamentano i processi della Fondazione.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio d'Amministrazione ha affidato ad un organismo, denominato **Organismo di Vigilanza (ODV)** avente funzioni di consulenza, l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'ODV nominato dalla Fondazione si veda il paragrafo 3.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di "attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- a) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- b) ribadire che, tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione in quanto sono contrarie oltre che alle disposizioni di legge anche ai principi etico-sociali cui la Fondazione intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- c) consentire alla Fondazione grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, sono, oltre ai principi già indicati:

- a) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- b) la mappa delle "aree di attività a rischio", vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- c) l'attribuzione all'Organismo di vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- d) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- e) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- f) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- g) la verifica dei comportamenti della Fondazione, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da singole Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/01.

La prima Parte Speciale – denominata Parte Speciale "A"- trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata "Parte Speciale "B"- trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, ossia per i reati societari.

La FUB, in considerazione dell'attività svolta che rende **altamente improbabile** la commissione di alcuno dei reati presi in esame dall'art. 25-bis. "Illeciti Penali in materia di Falsità in moneta e Carte di Pubblico Credito ed i Valori di Bollo", dall'art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" e dall'art. 25 quinquies: "delitti contro la personalità individuale", **ha ritenuto non dedicare alcuna appendice alla trattazione degli stessi.**

Qualora per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231 altre tipologie di reati che potrebbero interessare la FUB, viene demandato al Consiglio d'Amministrazione integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita Delibera, con ulteriori Parti Speciali, come successivamente indicato.

2.4 Approvazione del Modello e suo recepimento

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale , dalla Parte Speciale “A” e dalla Parte Speciale “B”, è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione con delibera del 26.02.2007 e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.11.2007.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

In conformità alle prescrizioni dell’art. 6 c.1, lett. a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso, sono rimesse alla competenza del Consiglio d’Amministrazione. È peraltro riconosciuta al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale, nell’ambito dei poteri di delega conferiti dal CdA, la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2.6 Linee Guida

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate il 18 maggio 2004 (di seguito le Linee Guida).

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori sia possibile la realizzazione dei reati;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di apposite procedure. A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate dai Dirigenti e dai dipendenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - a) Codice Etico;
 - b) Sistema organizzativo;
 - c) Procedure manuali ed informatiche;
 - d) Poteri autorizzativi e di firma;
 - e) Sistemi di controllo e di gestione;
 - f) Comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi:

- ❖ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- ❖ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ❖ documentazione dei controlli;
- ❖ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- ❖ individuazione di un Controllo Interno o Organismo di Vigilanza;
- ❖ obbligo, da parte dei vari uffici dell'Ente, e segnatamente di quelli individuati come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie e atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di un Ente, che, nel caso particolare, si qualifica come Ente pubblico economico - con le conseguenze che da ciò ne derivano - può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all'art-6, lett. b), pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, il presente modello prevede l'istituzione di un organismo di Vigilanza (ODV), di composizione monocratica, con un membro scelto all'esterno della struttura della Fondazione tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità tali da poter svolgere in maniera adeguata il proprio compito.

L'ODV sarà supportato, nello svolgimento della propria attività, da un Segretario, che potrà essere individuato anche all'esterno della struttura organizzativa della Fondazione.

Il Segretario, al quale non saranno conferiti poteri specifici, svolgerà la propria attività in stretto contatto con l'ODV, cui riferirà in ordine a che tutte le attività relative al Decreto, la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio d'Amministrazione, vengano implementate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali l'ODV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi,

oltre che del suddetto Segretario, del supporto di quelle altre funzioni della Fondazione che, di volta in volta, si rendessero utili per il perseguimento del fine detto.

L'ODV riferirà direttamente al Consiglio d'Amministrazione per le determinazioni necessarie o comunque opportune, al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e garantire il rispetto della normativa in materia e del Codice.

3.2 Funzioni dell'Organismo di vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, individuati nell'art. 1 del Codice Etico, nonché nelle singole Parti speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura dell'Ente, di prevenirne la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della FUB.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza della Fondazione il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata alla Direzione e forma parte integrante del processo decisionale dell'Ente.
- condurre ricognizioni dell'attività ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto della Fondazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole parti speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni della Fondazione (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio della attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle

suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività della Fondazione che possano esporre quest'ultimo al rischio di reato;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare all'ODV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello.

3.3 Reporting dell'Organismo di vigilanza nei confronti degli organi dell'Ente e flusso di informazioni

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione effettua un reporting periodico nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, l'ODV riferisce al Consiglio d'Amministrazione in merito all'applicazione ed efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'ODV.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari devono rivolgersi all'ODV per i chiarimenti opportuni.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse a cura dei vari Uffici dell'Ente interessati, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nelle singole Parti Speciali del Modello, nonché tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali reati.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a violazioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione;
- l'ODV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni pervenute all'ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio.

3.4 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza della Fondazione le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti alla FUB da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti della FUB in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altri uffici della FUB dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello sia la struttura statutaria e organizzativa della FUB.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati ed altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo stesso.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA

4.1 Selezione del Personale

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze della Fondazione stessa, in applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del Personale

Ai fini di un'adeguata attività di formazione/informazione, il Direttore Generale provvederà a curare la diffusione del Modello.

4.3 Informativa a collaboratori esterni

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni all'Ente apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello organizzativo.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi Generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che " *i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinante ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello possano determinare.

In particolare, la FUB si avvale di un sistema disciplinare che:

- a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;

- b) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle prescrizioni legislative applicabili;
- c) prevede un'apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, ove applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare;
- d) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La Fondazione si attiverà per l'applicazione del sistema disciplinare conformemente ai principi di cui sopra.

5.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

5.3 Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, lett. b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Fondazione, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- b) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- d) qualora di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello
- e) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione, o l'alterazione della documentazione prevista ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Controllo.

5.4 Sanzioni

5.4.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (impiegati e quadri).

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del Codice che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

5.4.2 Sanzioni per i dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, eventualmente, nel caso in cui non venga leso l'elemento fiduciario, di natura conservativa, con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai non dirigenti.

5.4.3 Misure nei confronti di Collaboratori e consulenti

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori e consulenti si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. c.c., nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello relativamente all'attività e/o all'incarico affidato loro e ciò concretizzi un grave inadempimento. Resta salva, in ogni caso, ovviamente, l'eventuale richiesta di risarcimento di danni.

6. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica verrà predisposto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione evidenziando le possibili manchevolezze e suggerendo le azioni da intraprendere.

7. MODELLO E CODICE ETICO

7. Rapporti tra Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'Ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia" che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire alla commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

PARTE SPECIALE “A”

A.8 INTRODUZIONE. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto. Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis. c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Per quanto concerne tali ipotesi di reato, si provvede a fornire una breve descrizione di essi.

Malversazione a danno dello Stato. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento, derivi in qualche modo, un vantaggio per l'Ente stesso).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico). Tale reato può realizzarsi ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veritieri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico, al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Per tutti questi reati, la Legge configura per tali reati il tentativo ai sensi dell'art. 26.

A.8.1. Individuazione dei Processi a rischio

Sul punto, occorre premettere che l'attività della Fondazione può essere sintetizzata con quanto riportato nell'art. 2 dello Statuto, che prevede che la Fondazione, oltre ad una serie di altre funzioni elencate in esso:

- a) Elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni;

- b) Svolge attività di consulenza nei confronti del Governo e del Parlamento;
- c) Coadiuvata il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolamentare connesse alle attività del Ministero
- d) Promuove le opportune iniziative di raccordo e di coordinamento con le attività scientifiche delle Università e degli Enti di ricerca.

La Fondazione, inoltre, può assumere specifici incarichi di studio e di ricerca conferiti da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni e da altri enti ed organismi di diritto pubblico, purché compatibili con le finalità statutarie.

Per lo svolgimento della propria attività, il patrimonio della Fondazione, è costituito, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto:

- dai contributi disposti con legge dello Stato, per spese d'investimento relative alle attività di ricerca, nonché dai contributi di altri enti e persone e dai corrispettivi per commesse di terzi.

Da quanto riportato nei paragrafi precedenti, è dato rilevare come la maggior parte dei reati contemplati nel Decreto in oggetto presupponga l'instaurazione di rapporti con un soggetto pubblico, come di seguito definito.

Vista peraltro l'attività svolta dalla Fondazione e delineata la tipologia dei rapporti intercorrenti tra l'Ente e soggetti pubblici, vengono di seguito evidenziate le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio.

I risultati esposti, frutto dell'analisi della documentazione messa a disposizione dalla FUB oltre che di interviste con i principali responsabili di funzione, devono intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, in forza di eventuali mutamenti della struttura della FUB o di modificazioni legislative.

Nell'ambito di detto procedimento di revisione sono state identificate le fasi critiche ed i soggetti/funzioni dell'Ente interessati.

Esistono preliminarmente una serie di attività nell'ambito delle quali il rischio di illecito può essere definito di grado sufficientemente basso da non richiedere particolare approfondimento. È questo il caso delle attività correlate a:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale.

Assumono, per contro, elevata rilevanza dal punto di vista del rischio di commissione del reato, le seguenti attività:

- gestione dell'attività contrattuale con la PA, comprendente anche le fasi di gestione dei contatti diretti con esponenti della PA, la gestione di contratti in affidamento diretto;
- gestione delle richieste ed erogazione dei contributi e finanziamenti pubblici;
- gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;

In particolare, all'interno della struttura della Fondazione è possibile individuare alcune aree specifiche per le quali si presenta alto il rischio di commissione di taluno dei reati indicati nella presente Parte Speciale, dal momento che l'attività svolta nell'ambito di tali aree, comporta un contatto con la **Pubblica Amministrazione** e l'ottenimento, da parte di quest'ultima, di abilitazioni, commesse e concessione di contributi.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

In modo più specifico occorre segnalare che la Fondazione, al momento, svolge la propria attività, anche sulla base di “contributi previsti da legge dello Stato”, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. In particolare la concessioni di tali contributi, aventi specifica destinazione per attività di ricerca è prevista dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e la relativa gestione, nei modi previsti, rientra tra i flussi finanziari della Fondazione stessa, sulla base dei progetti deliberati dal CdA e approvati dal Comitato Tecnico Scientifico e autorizzati, se conformi alla pianificazione del progetto, dal Direttore generale e dal Direzione amministrativa.

Per queste ragioni le principali aree di criticità sono dunque da individuarsi nelle unità operative che rispondono alla **Direzione Amministrativa** e che, in particolare, si occupano della **gestione (predisposizione e rendicontazione) dei contratti e delle convenzioni** con la Pubblica Amministrazione, della **gestione delle risorse finanziarie della FUB** e del **contenzioso giudiziale ed extragiudiziale**.

Una **seconda area di criticità**, che ha un ruolo specifico per la Fondazione, è costituita dall’area/unità operativa che si occupa della gestione delle informazioni cd “classificate” nel settore militare e della difesa.

In particolare, ai fini dell’ottenimento di commesse da parte del Ministero delle Comunicazioni relative alla gestione di tali informazioni, la Fondazione deve possedere delle abilitazioni preventive, rilasciate dall’Autorità Nazionale per la Sicurezza a seguito della verifica dei requisiti richiesti dalla normativa del settore (D.P.C.M. 1/R e D.P.C.M. 1/RA). Ciò comporta la successiva individuazione all’interno della struttura della Fondazione di un apposito responsabile per la sicurezza di tali dati avente il compito di gestione del relativo archivio. Lo svolgimento della commessa ottenuta a seguito di abilitazione, comporta la costante collaborazione tra la Fondazione ed il Ministero delle Comunicazioni, nonché lo svolgimento di ispezioni periodiche ai fini del mantenimento dei requisiti necessari.

Allo stesso modo, all’interno della Fondazione è possibile individuare una terza area di criticità nelle attività dell’unità operativa addetta alla certificazione della sicurezza, operante in collaborazione con il **Laboratorio per la sicurezza** istituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed accreditato dall’Autorità nazionale per la Sicurezza, che opera sulla base di un accordo bilaterale con lo stesso Ministero in materia di certificazione.

A.8.2.1. I principi generali del sistema organizzativo

L'Ente, qualora non lo sia, deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc) improntati ai principi generali di:

- *chiara descrizione delle linee di riporto;*
- *conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno dell'ente e nei confronti dei terzi interessati);*
- *chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.*

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- *distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;*
- *traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;*
- *adeguato livello di formalizzazione.*

In particolare:

- **l'Organigramma dell'Ente** e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni dei vari uffici devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro i *processi di selezione e qualifica dei principali fornitori, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione dei rapporti con soggetti della PA;*
- devono essere segmentate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese ed altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

A.8.2.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure, qualora adottato, deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività della Fondazione.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la PA devono essere dotati di formale delega in tal senso;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi, deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, licenziamento, ecc.);
- g) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'Organismo di vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altra anomalie.

A.8.2.3. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da, dirigenti e dipendenti della Fondazione operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, come già definiti nella parte Generale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

In particolare, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti della Fondazione, in via diretta e a carico di Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della Pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da determinare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;
- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle consuetudini dell'Ente in particolari occasioni dell'anno;
- accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che provengano dai funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, l'ufficio dell'Ente che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione deve:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto della Fondazione privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo per quest'ultimo di:

- relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Infine, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti, ecc..) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito della Fondazione per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad esempio: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi).

A.8.3. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A.8.3.1 Singole operazioni a rischio: nomina del responsabile interno e scheda di evidenza

Di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile interno dovrà in particolare:

1. informare l'Organismo di vigilanza in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della **Scheda di evidenza**;
2. tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'Organismo di Vigilanza della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione a cura del Responsabile interno, nella Scheda.

A.8.4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'ODV:

- a) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
- una compilazione omogenea e coerente delle Schede;
 - gli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività a rischio e in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della pubblica Amministrazione;
 - i limiti entro i quali non è necessaria l’utilizzazione di alcune voci della scheda.
- Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- b) verificare periodicamente – con il supporto di altre funzioni competenti – **il sistema di deleghe in vigore**, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
- all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità della Fondazione di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare le prescrizioni in esso contenute;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare ai dirigenti della FUB le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nella Fondazione, con l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE “B”

B.9. REATI SOCIETARI

B.9.1. Le tipologie dei reati societari

Per quanto concerne la presente Parte Speciale b) si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati dall’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati societari”).

B. 9.1.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente; la condotta commissiva o omissiva sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore o verso i terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della FUB;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino i beni posseduti o amministrati dalla FUB per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici, dell'Unione Europea, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

B.9.1.2 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo all'Ente sono esclusivamente gli Amministratori, il Direttore Generale, i liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera

ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

B.9.2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale B, del Modello, le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci fondatori ovvero al pubblico in generale riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore delle poste di bilancio;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie (ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti), relativi alla Fondazione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Direttore Generale ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.9.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("esponenti") dell'Ente, nonché dai Collaboratori esterni, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti come "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e di impedire il verificarsi dei suddetti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice etico;
- Le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e relazioni;
- Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso l'Ente.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale, una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente. In ordine a questo punto è fatto divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
 - omettere di comunicare i dati e le informazioni richiesti dalla normativa e dalla procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
4. assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano, materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di

- altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
5. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

in ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni periodiche e non, previste dalla legge e dallo Statuto, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione.

B.9.4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'apposito Organismo, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito della attività a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni;
- c) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- d) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “C”

C.10. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

C.10.1. Le tipologie dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale “C”, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote).

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

C.10.1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro.

Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

C.10.1.2. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

C.10.2. POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le seguenti:

- aree di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società, redatto ai sensi del D. Lgs. 626/94 che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Il Datore di Lavoro Prevenzionistico (DDL), individuato all'interno della FUB ai sensi del D. Lgs. 626/94, anche su proposta dell'ODV potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

C.10.3. DESTINATARI PARTE SPECIALE "C"

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori della Fondazione, nonché dai suoi dipendenti, collaboratori e consulenti ("Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul

lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori e i consulenti, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni della Fondazione chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni della Fondazione poste in essere dal DDLP in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale "C";
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Fondazione o qualsiasi sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale "C".

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi C.10.4. e C.10.5. devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello di Organizzazione e Gestione.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da:

- specifiche attività di audit sui processi gestionali inerente le attività a rischio trattate;

C.10.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo C.10.2.), devono essere implementati in specifiche procedure della Fondazione che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. n. 626/94, quale allegato al Modello;
- processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione del l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
- divieto a tutti gli amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori della Fondazione di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Fondazione, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute ;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti degli amministratori, dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi lavorativi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- progettazione o modifica degli ambienti di lavoro in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;

- la più ampia comunicazione e consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori;
- attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica della Fondazione.

Nei contratti con i collaboratori esterni dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

C.10.5. PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

C.10.5.1. Nomina e compiti del responsabile interno

L'Organo di Vigilanza, congiuntamente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, individua il Responsabile Interno del Modello nel DDLP che determina le strutture della Fondazione che operano nelle Aree di Attività a Rischio.

In base a tale analisi, il DDLP può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione deve essere evidenziata all'atto della nomina.

Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

A tal fine il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'Organo di Vigilanza la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo.

C.10.5.2. Flussi informativi

Il Responsabile Interno (DDLP) dovrà inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello di Organizzazione – Parte Speciale C.

C.10.5.3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al DDLP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

PARTE SPECIALE "D"

D.11. REATI TRANSNAZIONALI

D.11.1. La legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge 16 marzo 2006 n. 146, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo, di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

A tale proposito, richiede che ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01: ai reati transnazionali indicati nella legge n. 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

Ciò che rileva non è, pertanto, il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

• reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);

• reati concernenti il riciclaggio

- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.); [F3]

• reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

• reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D.Lgs. 231/01, è prevista quale conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

D.11.1.1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146/2006.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

L'art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, cod. pen.

Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo".

Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

- **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)**

L'art. 416 *bis* cod. pen. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 *bis* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali).

L'art. 291 *quater* punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata la pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

L'art. 648 *bis* cod. pen. sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal legislatore, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa.

L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della

fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto.

La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

L'art. 648 *ter* sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis* cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi.

Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo.

D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata).

Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltrech , come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altres  quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

- **Traffico di migranti (art. 12 c. 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/1998).**

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi *"in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero"*.

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi *"compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non   cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*.

Il legislatore prevede una sanzione pi  elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere *"al fine di trarre profitto anche indiretto"*.

Il comma 3 *bis* dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi  persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona   stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit ;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona   stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto   commesso da tre o pi  persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Il comma 3 *ter* dell'art. 12 prevede che le pene sono altres  aumentate *"se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla"*

prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico"*.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

L'art. 377 *bis* cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la "subornazione" di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 *bis* cod. pen. Devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

L'art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

D.11.2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE “D”

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti Fondazione (“Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni interne che cooperano con lui, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.11.3. PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001, CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSNAZIONALI

I Processi Sensibili che la Fondazione ha individuato al proprio interno, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati transnazionali, sono i seguenti:

- gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
- autorizzazione ed esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali;
- autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
- gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;

- gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

D.11.4. REGOLE GENERALI

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Destinatari della parte speciale "D" devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure della Fondazione, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale, organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice di Comportamento e le linee di condotta della Fondazione nelle relazioni economico-commerciali;
- le procedure della Fondazione inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting*;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai C.C.N.L.;
- in generale, la normativa applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

D.11.5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITA' TRANSANAZIONALI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure interne della Fondazione.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

D.11.5.1. Nella gestione delle transazioni finanziarie

Le transazioni finanziarie della Fondazione devono svolgersi nel rispetto:

- del Codice Etico;
- ricorrendo ad operatori finanziari riconosciuti per l'effettuazione di tali transazioni;
- utilizzando strumenti automatici di pagamento e incasso in sostituzione del contante.

D.11.5.2. Nella gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari

In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, ai destinatari:

- si richiede di effettuare la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni;
- si vieta di indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci;
- si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

D.11.5.3. Nella gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato

In riferimento al trasferimento di personale dall'estero o alla sua assunzione all'estero, la Fondazione attribuisce all'Area Risorse Umane la responsabilità del monitoraggio del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione.

D.11.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione della Fondazione che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale.